

CIRCOLARE N. 6/2018

Besana Brianza, 6 Febbraio 2018

DETRAZIONE IVA SUGLI ACQUISTI E RICEZIONE DELLA FATTURA

Come precisato nella nostra informativa n. 2/2018, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.1/E del 17 gennaio scorso ha chiarito che **per potere esercitare la detrazione dell'IVA sugli acquisti** occorre il **verificarsi di una duplice condizione:**

- il presupposto sostanziale **dell'effettuazione dell'operazione** (da cui appunto l'imposta diviene esigibile);
- il presupposto formale del **possesso di una valida fattura d'acquisto.**

Si evidenzia che la sopra citata Circolare pone particolare rilevanza **al momento di ricevimento della fattura**, in quanto l'IVA ivi esposta diviene detraibile nella liquidazione **relativa al mese di ricezione del documento stesso** e non in quella relativa al mese in cui la fattura è stata emessa.

La Circolare prosegue indicando "...la posta elettronica certificata o altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo..." quali sistemi validi per provare la data di ricezione del documento.

Ne consegue che per le fatture ricevute tramite Pec, e-mail, oppure per posta (es. per raccomandata) la data di spedizione o ricevimento del documento è evidente e, pertanto, **non potranno essere registrate prima di tale momento.**

In attesa di una smentita da parte dell'Agenzia delle Entrate chiediamo ai Clienti a cui gestiamo la contabilità di scrivere sulla fattura se la stessa è stata ricevuta dopo la fine del mese indicato sul documento, in mancanza di indicazioni verrà registrata con la data di emissione indicata sul documento.

Nella speranza che l'Agenzia delle Entrate si pronunci in merito (l'argomento è stato sollevato alla annuale conferenza "Telefisco"), magari chiarendo esplicitamente che possono rientrare nella stessa liquidazione periodica anche i documenti ricevuti entro il termine di liquidazione, consigliamo a tutti i Signori Clienti:

- di inviare una comunicazione ai propri fornitori chiedendo che le fatture a proprio carico siano inviate a mezzo posta elettronica semplice o certificata lo stesso giorno di emissione;
- di indicare su ogni documento ricevuto la data di ricezione.

In un clima di rapporti corretti si ritiene che gli organi preposti al controllo dovrebbero astenersi da tale tipo di contestazione e, in mancanza di data certa, attenersi alle risultanze di una contabilità correttamente tenuta, come previsto anche dallo stesso documento di prassi.

Consigliamo comunque, soprattutto quando gli importi in questione sono rilevanti, di predisporre e conservare con cura e attenzione la documentazione formale a supporto.

L'argomento in questione è stato ormai trattato da diverse circolari dell'ufficio, tuttavia, comprendiamo la confusione creatasi con le norme, i chiarimenti e le interpretazioni forniti dall'Agenzia delle Entrate e pertanto l'Ufficio è a disposizione per ogni dubbio e assistenza telefonica sull'argomento.

Cordiali saluti.
ELBE SRL

